

Convenzione per la prevenzione del randagismo di cani e gatti

Tra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, con sede in via Alberti n°4 - Cavalese, cod.fisc. 91016130220, rappresentato dal Presidente sig. Giovanji Zanon, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto a seguito dell'incontro con l'Associazione Amici degli Animali avvenuto nella riunione della Conferenza dei Sindaci del 14 marzo 2016 esecutiva a' sensi di legge, di seguito denominato "Comunità"; e l'ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME, con sede in Predazzo, Via Dante Casa Calderoni,, cod.fisc. 91012880224, costituita con atto privato del 24.10.2001, registrato a Cavalese il 31.10.2001 sub. n. 635-serie 3, qui rappresentata dalla Presidente Marzia Comini, debitamente autorizzata dagli organi sociali alla stipula della presente convenzione;

Premesso:

che la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione al fine di favorire la corretta relazione tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

che la Legge provinciale n. 4 del 28 marzo 2012 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" all'art. 11 "Soccorso di animali" comma 3 stabilisce che i Comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario e l'art. 12 comma 2 prevede che per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi promossi dalla Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, diretti alla gestione ed al controllo delle popolazione degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali;

che l'art. 14 della citata legge n. 4/2012 "Accesso ed accoglienza degli animali d'affezione" affida alla Provincia ed ai Comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, la promozione dell'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici;

che la Conferenza Unificata di cui all'art. 9 Legge 281/1997, fra Stato e Autonomie locali ha sancito con provvedimento di data 18.03.1999 n. 26/CU, l'accordo sul comune obiettivo di dare completa ed uniforme applicazione sul territorio nazionale alla Legge 281/1991, definendo altresì i criteri informativi per il coordinamento della attività di tutti gli enti ai fini della completa attuazione della legge quadro in materia di animali da affezione e di prevenzione del randagismo e stabilendo la competenza dei comuni, singoli o associati, per la realizzazione, anche in convenzione con Enti e Associazioni di protezione animali, di canili e/o rifugi per cani;

che l'accordo tra lo Stato, Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" e le recenti ordinanze ministeriali hanno integrato il quadro normativo prevedendo adempimenti sia per le pubbliche amministrazioni che per i proprietari o detentori di animali;

Visto lo Statuto della Associazione qui rappresentata, che prevede scopi conformi alla legge citata e visto altresì l'interesse dei Comuni della Valle di Fiemme all'adesione alla presente convenzione, in considerazione delle competenze delegate dalla suddetta legge;

Dato atto che rivestendo tale tematica un interesse generale, i Comuni della Valle di Fiemme hanno deciso di affidare alla Comunità il compito di provvedere alla stipula di una convenzione unica con l'Associazione, ad effetto per tutti i Comuni di Fiemme;

Dato atto che nelle colonie feline individuate l'Associazione opererà catturando, anche a mezzo di gabbie trappole, gli animali presenti e procederà alla loro sterilizzazione chirurgica avvalendosi di veterinari libero professionisti presenti sul territorio.

Nel caso siano catturate gatte femmine in stato di gravidanza l'Associazione valuterà caso per caso, insieme al veterinario coinvolto, l'opportunità di procedere o meno alla sterilizzazione chirurgica. Buona norma è lasciare che la gatta porti avanti la gravidanza quando dall'ecografia risulti già essere presente il battito fetale.

I Comuni autorizzano l'Associazione a trovare adozione agli animali adulti, ed ai cuccioli, che dimostrino essere compatibili con una vita domestica in famiglia.

Tutti i gatti catturati saranno dotati di microchip identificativo, i cuccioli ne saranno dotati al compimento del secondo mese d'età. Gli animali che presenteranno un'indole non compatibile alla vita con l'uomo saranno rilasciati sul territorio (in questo caso il chip sarà intestato al Comune nella persona del Sindaco pro tempore) e verrà censita, come da termini di legge, la presenza di una colonia felina.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Comunità, a nome dei Comuni di Fiemme, riconosce l'esistenza sul proprio territorio della Associazione amici degli animali Valle di Fiemme di seguito chiamata Associazione.

La Comunità affida alla Associazione il compito di provvedere alla prevenzione del randagismo degli animali nell'ambito del territorio dei Comuni di Fiemme che dovrà essere svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nella legge 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", della legge provinciale 28 marzo 2012 n. 4 "Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e relativo Regolamento di applicazione approvato con delibera G.P. n. 1924 del 16 settembre 2013.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, per "animale randagio" si intende l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario.

L'Associazione si impegna a collaborare con gli enti locali della Valle di Fiemme per le attività di studio, ricerca e divulgazione finalizzate a promuovere la conoscenza delle tematiche connesse alla presenza di animali nei centri urbani.

ART. 2

L'associazione si impegna ad esercitare il controllo della popolazione dei cani e gatti randagi attraverso la loro sterilizzazione chirurgica nelle modalità contenute nell'art. 12 del citato Regolamento approvato con delibera G.P. n. 1924 del 16/09/2013 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 della legge n. 281 del 1991.

ART. 3

ADEMPIMENTI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione si impegna a custodire i cani randagi e a mantenerli in strutture adeguate, autorizzate se necessario dalle autorità competenti secondo la normativa vigente, garantendo adeguate condizioni di alimentazione, pulizia, ricovero ed assistenza veterinaria se necessaria.

Qualora, in detto periodo si presentasse il proprietario dell'animale per richiederne la consegna, l'Associazione dovrà consegnarlo, previa identificazione della persona. In caso contrario, l'Associazione si impegna a trovare una nuova sistemazione dell'animale.

Qualora l'animale si presentasse ferito o in condizioni tali da far supporre di essere sofferente, malnutrito, ecc.. , l'Associazione è tenuta a far intervenire il servizio veterinario pubblico territorialmente competente.

Di norma l'animale accalappiato dovrà essere custodito presso idonea struttura.

Al fine di favorire l'adozione di cani ospitati l'Associazione, tramite propri collaboratori volontari, assicurerà al pubblico la possibilità di vedere e conoscere gli animali.

LA SOPPRESSIONE

Il servizio di soppressione dei cani avverrà nei casi e con le modalità previste dall'art. 12 comma 3 e 4 del regolamento recante "Disposizioni regolamentari per l'applicazione della L.P: n. 4/2012 approvato con delibera G.P. nr. 1924 del 16 settembre 2013.

RECUPERO, TRASPORTO e CUSTODIA DEI CANI VAGANTI

Non farà carico all'Associazione la cattura ed il trasporto dei cani vaganti, di competenza dei Comuni singoli o associati, fino alla conduzione in una struttura adeguata sotto la responsabilità della medesima.

Per il recupero, trasporto e custodia dei cani vaganti si fa riferimento all'art. 10 del già citato Regolamento.

ART. 4

Relativamente ai cani accalappiati non reclamati dai proprietari, l'Associazione cura la iscrizione nella "Anagrafe canina provinciale informatizzata", con le modalità e per gli effetti di cui alla Legge Provinciale 28 marzo 2012, n. 4, salvo che l'animale non risulti già iscritto all'anagrafe.

ART. 5

L'Associazione si impegna a fare in modo che i cani avuti in custodia e non reclamati dai proprietari vengano affidati, anche attraverso propaganda radio e giornalistica, a privati cittadini, enti pubblici, o ad associazioni protezionistiche, che assicurino idoneo mantenimento e cure, nonché a non utilizzare gli animali a scopi scientifici o di vivisezione. L'Associazione si riserva di fare convenzione di pensionamento di cani presso le pensioni per animali private presenti sul territorio.

I cani vaganti ritrovati da persone non addette a funzioni di vigilanza sanitaria, possono comunque essere portati in strutture idonee per conto dell'Associazione e vi rimarranno per il tempo strettamente necessario per trovare loro una sistemazione definitiva. Di seguito saranno dati in affidamento definitivo dopo 60 giorni (L. n. 281/91). Il periodo di osservazione dei cani morsicatori e del trattamento profilattico dei cani vaganti sarà stabilito dal veterinario.

ART. 6

L'Associazione ha l'obbligo di predisporre e tenere il registro delle presenze dei cani presi in affidamento.

L'associazione si occuperà altresì del censimento ed assistenza delle colonie di gatti esistenti nel territorio dei Comuni di Fiemme.

ART. 7

L'Associazione tiene indenne la Comunità ed i Comuni dalle responsabilità verso terzi per danni o lesioni cagionate direttamente o indirettamente agli animali e dagli animali nel periodo della loro custodia.

ART. 8

L'Associazione si impegna ad istituire un apposito registro, nel quale annoterà cronologicamente gli interventi effettuati, il luogo di ricovero dei cani, la struttura veterinaria utilizzata ed i relativi costi di intervento, l'individuazione dei cani affidati e i nomi degli affidatari, da tenere a disposizione della Comunità per documentare l'attività svolta.

ART. 9

Per il funzionamento dei servizi previsti dalla presente convenzione ed in relazione alle complessive risorse finanziarie disponibili, sarà riconosciuto un contributo annuale a sostegno dei costi sostenuti, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento adottato dall'Assemblea della Comunità, e dietro presentazione di regolare rendicontazione:

In relazione al Bilancio previsionale e relazione accompagnatoria sull'attività futura che l'associazione approva annualmente, la Comunità erogherà un anticipo sul contributo annuale da assoggettare eventualmente a conguaglio dopo la presentazione del rendiconto annuale.

Esulano dalla presente convenzione le elargizioni volontarie che il singolo Comune intende riconoscere all'Associazione Amici degli Animali per specifiche attività richieste.

Per i fini di cui al presente articolo, l'Associazione si impegna a comunicare alla Comunità gli eventuali contributi ottenuti dalla Provincia Autonoma di Trento, a sensi art. 16 (Promozione delle Associazioni) della L.P. 4/2012, nonché da altri enti pubblici, privati, ecc...

ART. 10

La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata alla scadenza, per espressa volontà delle parti.

La Comunità può recedere anche prima della scadenza, in caso di gravi e comprovati disservizi verso l'utenza, in caso di mal custodia degli animali ovvero per inadempienze rispetto agli obblighi previsti nella convenzione.

L'Associazione potrà recedere anticipatamente solo nel caso di scioglimento della associazione o per una comprovata mancanza di personale idoneo all'espletamento del servizio.

ART. 11

Tutte le controversie che dovessero insorgere saranno definite possibilmente in via amministrativa o, se ciò non sarà possibile, si riconosce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cavalese, lì

Per la Comunità della val di Fiemme	Per l'Associazione AMICI DEGLI ANIMALI VALLE DI FIEMME
Il Presidente Giovanni Zanon	La Presidente Marzia Comini

<hr/>	<hr/>
-------	-------